



**«La disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Un quadro d'insieme»**

A cura di: Francesca Perugini – INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma 14 ottobre 2019

I Fondi di Solidarietà: linee evolutive

- *Linee evolutive dei fondi di solidarietà*
- *Linee evolutive dei fondi di solidarietà ante Fornero*
- *Linee evolutive dei fondi di solidarietà - la legge Fornero*
- *Linee evolutive dei fondi di solidarietà - Il D.lgs n.148/2015*

I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Linee evolutive dei fondi di solidarietà



LINEE EVOLUTIVE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Articolo 2, comma 28, L. 662/96 e D.M. 477/97


Articolo 3, commi 4, ss l. 92/12

Titolo II d. lgs 148/15, artt. 26-40



I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Linee evolutive dei fondi di solidarietà ante Fornero



Articolo 2, comma 28, L. 662/96 e D.M. 477/97

- Per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi
- Prestazioni concesse previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse acquisite
- Su iniziativa delle parti sociali: accordo e decreto ministeriale



PUNTI DI FORZA

- Estensione delle tutele a settori non coperti
- Neutralità rispetto alla finanza pubblica
- Adattabilità delle prestazioni offerte alle caratteristiche del settore




PUNTI DI DEBOLEZZA

- Sono gestioni pubbliche?
- Estrema variabilità delle prestazioni di integrazione salariale offerte
- No obbligatorietà



I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Linee evolutive dei fondi di solidarietà - la legge Fornero



Articolo 3, commi 4, ss l. 92/12

PUNTI DI FORZA

- Non hanno personalità giuridica - costituiscono gestione INPS
- Facoltà di sospensione per illegittimità da parte del Direttore generale INPS – contribuzione obbligatoria
- Obbligatori per aziende sopra i 15 dipendenti, tutti i lavoratori – apprendisti - Fondo residuale
- Assegno ordinario per causali CIGO-CIGS



PUNTI DI DEBOLEZZA

- Durate brevi – riferimento alla CIGO – max 12 mesi
- Manca un riferimento esplicito alla normativa CIGO per l'assegno ordinario
- Mancano i termini di presentazione delle domande per l'assegno ordinario
- Il residuale è autorizzato dal comitato centrale
- Settori esclusi: aziende fino a 15, apprendisti



I FONDI DI SOLIDARIETA DISPOSIZIONI GENERALI

FONDI DI SOLIDARIETÀ

- *Decreto legislativo n. 148/2015*
- *Finalità*
- *Tipologie di fondi di solidarietà*
- *Tipologie di prestazioni dei fondi di solidarietà*
- *Finanziamento dei fondi di solidarietà*
- *Prospetto Riepilogativo*

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Decreto legislativo n. 148/2015



DECRETO LEGISLATIVO N. 148/2015

- Effettua un riordino della materia in un **Testo Unico**, il cui **Titolo II** racchiude la disciplina dei **Fondi di solidarietà bilaterali**
- Determina l'**abrogazione della previgente normativa** e di ogni altra norma contraria



PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE:

- **Fondi obbligatori per aziende sopra i 5 dipendenti**
- Introduzione del **Fondo di integrazione salariale (FIS)** in sostituzione del Fondo Residuale
- **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi settore artigianato e somministrazione di lavoro**
- Comitato amministratore che delibera gli interventi, decide i ricorsi, fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, **ad eccezione del FIS**
- **Applicazione della disciplina CIGO**
- **Termini di presentazione** delle domande di assegno ordinario
- **Durate dell'assegno ordinario variabili, collegate alla durata della causale richiesta**



FONDI DI SOLIDARIETÀ

Finalità



FINALITÀ

La Finalità dei fondi di solidarietà è quella di **garantire una tutela a sostegno del reddito** in caso di sospensione o riduzione dell'attività **lavorativa a favore dei lavoratori** occupati presso datori di lavoro, classi dimensionali o settori **che non rientrano nell'ambito della cassa integrazioni guadagni**



ULTERIORI FINALITÀ':

- Assicurano ai lavoratori **prestazioni integrative** delle prestazioni pubbliche
- Prevedono un **assegno straordinario** riconosciuto nei processi di agevolazione **all'esodo**
- Contribuiscono al finanziamento di **programmi formativi**



FONDI DI SOLIDARIETÀ

Equilibrio finanziario dei Fondi – Art. 35 d.lgs. 148 del 2015



OBBLIGHI

Pareggio di bilancio

Presentazione di bilanci di previsione a otto anni

Costituzione specifiche riserve finanziarie

FACOLTA'

Il Comitato amministratore del fondo può proporre modifiche in merito alle prestazioni e ai contributi

In caso di inadempienza del comitato amministratore o per far fronte a prestazioni già deliberate è possibile una modifica dell'aliquota contributiva con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

DIVIETI

Erogare prestazioni in carenza di disponibilità

FONDI DI SOLIDARIETÀ


Tipologie di fondi di solidarietà



TIPOLOGIE DI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Il D.lgs n. 148/2015 prevede le seguenti tipologie di fondi di solidarietà:

- Fondi di solidarietà Bilaterali (*art. 26*)
- Fondi di solidarietà Bilaterali Alternativi (*art. 27*)
- Fondi di solidarietà facoltativi (*art. 26, c. 10*)
- Fondo residuale (*art. 28*)
- **Fondo di integrazione salariale (*art. 29*)**
- Fondi intersettoriali per le province autonome di Trento e Bolzano (*art. 40*)



FONDI DI SOLIDARIETÀ

Tipologie di prestazioni dei fondi di solidarietà



I fondi di solidarietà di cui al Decreto legislativo 148/2015 possono erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONI ORDINARIE

- Assegno ordinario, Assegno di solidarietà
- Finanziamento di programmi formativi
- Contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva

PRESTAZIONI INTEGRATIVE

- Assegno integrativo/emergenziale (integrazione ad ASpl/NASpl/mobilità)
- Assegno integrativo CIGS

PRESTAZIONI STRAORDINARIE

- Assegno straordinario riconosciuto nei processi di agevolazione all'esodo



FONDI DI SOLIDARIETÀ

Tipologie di prestazioni dei fondi di solidarietà



CONTRIBUZIONE CORRELATA



I Fondi di solidarietà, per i periodi di erogazione delle prestazioni garantite dai medesimi, provvedono ai sensi dell'art. 34 del d.Lgs. n. 148/2015 a versare la **correlata contribuzione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato**.

- La contribuzione correlata consente al lavoratore di **maturare il diritto alla pensione** anche in assenza della prestazione lavorativa;
- Il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata **“è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”** (cfr. art. 40, L. n. 183/2010).

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Finanziamento dei fondi di solidarietà (1/6)



MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati:

- Contributo **ordinario**;
- Contributo **addizionale**;
- Contributo **integrativo**;
- Contributo **straordinario**.



FONDI DI SOLIDARIETÀ

Finanziamento dei fondi di solidarietà (2/6)



PRESTAZIONI ORDINARIE



CONTRIBUTO ORDINARIO

Per il **finanziamento delle prestazioni ordinarie** e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente ai Fondi di solidarietà un **contributo ordinario**.

La misura è stabilita dalle parti istitutive dei Fondi ed è recepita dai decreti istitutivi. L'aliquota di contribuzione (ripartita, nella misura di due terzi e di un terzo, tra datori di lavoro e lavoratori) è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con le seguenti esclusioni:

- dirigenti (se non espressamente previsti), dipendenti pubblici, lavoratori a domicilio;
- apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Finanziamento dei fondi di solidarietà (3/6)



PRESTAZIONI ORDINARIE



CONTRIBUTO ADDIZIONALE

In caso di ricorso all'assegno ordinario o di solidarietà è dovuto, dal datore di lavoro, un contributo addizionale.

La misura, stabilita dalle parti istitutive dei Fondi e recepita dai decreti istitutivi, non può essere inferiore all'1,5%.

La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Finanziamento dei fondi di solidarietà (4/6)



PRESTAZIONI INTEGRATIVE



CONTRIBUTO INTEGRATIVO

In caso di accesso alle prestazioni integrative, i decreti istitutivi dei Fondi in oggetto possono prevedere l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un **contributo integrativo**. La misura prevista può essere (a titolo semplificativo) pari ad:

- ❖ una percentuale della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito - adeguata al minimale ove inferiore - qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo (cfr. «retribuzione teorica» esposta nella denuncia dell'ultimo mese di lavoro).
- ❖ una percentuale del finanziamento deliberato dal Fondo medesimo.

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Finanziamento dei fondi di solidarietà(5/6)



PRESTAZIONI STRAORDINARIE



CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Per il **finanziamento delle prestazioni straordinarie** è dovuto, da parte del datore di lavoro, un **contributo straordinario** mensile, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni straordinari, di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni medesimi erogabili e della contribuzione correlata.

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Finanziamento dei fondi di solidarietà (6/6)



CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO

SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA:

- ✓ prescrizione (commi 9 e 10 art. 3 Legge n. 335/1995);
- ✓ sistema sanzionatorio dell'inadempimento contributivo (comma 8, art. 116 Legge n. 388/2000);
- ✓ riscossione coattiva (Art. 30 decreto-legge n. 78/2010 e s.m.i.).



(Non sono applicabili le disposizioni relative agli sgravi contributivi)

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Prospetto Riepilogativo 1



| DENOMINAZIONE | Nuovo/adequato | DECRETO INTERMINISTERIALE | PRESTAZIONI |
|---|-----------------|---|---|
| Residuale | Nuovo | n. 79141 del 7/02/2014 G.U. n. 129 del 6/06/2014 | assegno ordinario |
| FIS | Nuovo | n. 94343 del 3/02/2016 G.U. n. 74 del 30/03/2016 | assegno ordinario assegno di solidarietà |
| Aziende di trasporto pubblico | Nuovo | n. 86985 del 09/01/2015 G.U. n. 52 del 4/03/2015 n. 97510 del 17/10/2016 G. U. n. 295 del 19/12/2016 n. 102661 del 05/02/2019 G. U. n. 81 del 05/04/2019 | assegno ordinario formazione assegno integrativo assegno straordinario |
| Aziende del settore ormeggiatori e barcaioi porti italiani | Nuovo | n. 95440 del 18/04/16 G.U. n. 138 del 15/06/2016 | assegno ordinario |
| Aziende del settore dell'industria armatoriale (SOLIMARE) | Nuovo | n. 90401 del 08/06/2015 G.U. n. 189 del 17/08/2015 n. 95933 del 23/05/2016 G. U. n. 164 del 15/07/2016 n. 99295 del 17/05/2017 G.U. n. 166 del 18/07/2017 | assegno ordinario |
| Bolzano | Nuovo | n. 98187 del 20/12/201, G.U. n. 54 del 6 marzo 2017 | assegno ordinario |
| Trento | Nuovo | n. 96077 del 01/06/2016 G.U. n. 180 del 03/08/2016 n. 103593 del 09/08/2019 in attesa di pubblicazione in G.U. | assegno ordinario formazione assegno straordinario |
| Fondo servizi ambientali | Nuovo | n. 103594 del 09/08/2019 in attesa di pubblicazione in G.U. | assegno ordinario formazione assegno integrativo assegno straordinario |
| Imprese assicuratrici | Adeguato | n. 78459 del 17/01/2014 G.U. n. 88 del 15/04/2014 | assegno ordinario formazione assegno straordinario |

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Prospetto Riepilogativo 2



| DENOMINAZIONE | Nuovo/adeguato | DECRETO INTERMINISTERIALE | PRESTAZIONI |
|--|-----------------|---|---|
| Gruppo Poste Italiane S.p.A. | Adeguato | n. 78642 del 24/01/2014 G.U. n. 86 del 12/04/2014 | assegno ordinario formazione assegno straordinario |
| Credito cooperativo | Adeguato | n. 82761 del 20/06/2014 G.U. n. 236 del 10/10/2014 n. 98998 del 03/04/2017 G. U. n. 136 del 14/06/2017 | assegno ordinario formazione assegno emergenziale outplacement assegno straordinario |
| Credito | Adeguato | n. 83486 del 28/07/2014 G.U. n. 247 del 23/10/2014 n. 97220 del 23/09/2016 G. U. n. 266 del 14/11/2016 n. 98998 del 03/04/2017 G. U. n. 136 del 14/06/2017 n. 99789 del 26/07/2017 G. U. n. 230 del 02/10/2017 | assegno ordinario formazione assegno emergenziale outplacement solidarietà espansiva assegno straordinario |
| Servizio della riscossione dei tributi erariali | Adeguato | n. 95439 del 18/04/16 G.U. n. 139 del 16/06/2016 | assegno ordinario formazione assegno straordinario |
| Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane | Adeguato | n. 86984 del 09/02/2015 G.U. n. 55 del 7/03/2015 n. 99296 del 18/05/2017 G. U. n. 166 del 18/07/2017 | assegno ordinario formazione assegno straordinario |
| Fondo Trasporto Aereo | Adeguato | n. 95269 del 07/04/2016 G.U. n. 118 del 21/05/2016 | formazione assegno integrativo CIGS assegno integrativo Aspi Naspi Mobilità |
| Gruppo Poste Italiane S.p.A. | Adeguato | n. 78642 del 24/01/2014 G.U. n. 86 del 12/04/2014 | assegno ordinario formazione assegno straordinario |

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Prospetto Riepilogativo 3 – fondi in via di costituzione



| FONDO | FONTE ISTITUTIVA |
|---|--|
| FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DELLA PESCA (FO-SPE) | Art. 1, co. 244-248 legge stabilità 2016 |
| FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI | Accordo del 3 ottobre 2017 |
| FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE DEI SETTORI CHIMICO E FARMACEUTICO | Accordo del 14 febbraio 2018 |

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Introduzione



Con D.I. n. 94343/2016, il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, alle disposizioni del **D.lgs n. 148/2015** e ha assunto la denominazione di **Fondo di Integrazione Salariale (FIS)**.

Il FIS comprende tutti i datori di lavoro, anche imprenditori, **che occupano** mediamente **più di 5 dipendenti** (compresi gli apprendisti), **che non rientrano** nel campo di applicazione della **CIGO** e **CIGS** e che appartengono a settori in cui non sono intervenuti accordi per l'attivazione di Fondi di solidarietà bilaterali o di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

A large, light gray icon of a target with an arrow hitting the bullseye, positioned to the left of the 'PRESTAZIONI' section.A large, light gray arrow pointing downwards, positioned to the left of the 'PRESTAZIONI' section.

PRESTAZIONI

Il Fondo garantisce due prestazioni:

- 1 **ASSEGNO DI SOLIDARIETA'**
- 2 **ASSEGNO ORDINARIO**

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il quadro normativo



QUADRO NORMATIVO

Il Fondo di solidarietà residuale era disciplinato dalla **legge n. 92/2012**

Il **Fondo di integrazione salariale** è attualmente disciplinato da:



- 
- **Decreto legislativo n. 148/2015** (*Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali*)
 - **Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016** (*Fondo di Integrazione Salariale*)
 - **Circolare INPS n. 176 del 09/09/2016** (*FIS. Decreto Interministeriale n. 94343/2016 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto legislativo n. 148/2015*)
 - **Decreto Ministeriale n. 95442/2016** (*Criteri per l'approvazione dei programmi di CIGO*)
 - **Circolare INPS n. 139 del 01/08/2016** (*Criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria*)
 - **Decreto Ministeriale n. 94033/2016** (*Criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS*)
 - **Circolare INPS n. 130 del 15/09/2017** (*Criteri per l'approvazione dei programmi di Riorganizzazione e Crisi aziendale*)
 - **Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017** (*Conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale*)

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Ambito di applicazione



AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Fondo di Integrazione Salariale è **obbligatorio per tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti**, i quali:

- **non sono soggetti** alla disciplina della **cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria**
- appartengono a settori nell'ambito dei quali **non sono stati stipulati accordi volti all'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale** (di cui all'art 27 del D.lgs. 148/2015) **ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo** (di cui all'art 27 del D.lgs. 148/2015)



Innovazione dell'ambito di applicazione dei Fondi rispetto al previgente sistema normativo, nel quale l'ambito di applicazione era riferito a imprese con più di quindici dipendenti.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Finanziamento del Fondo (1/4)



FINANZIAMENTO DEL FONDO

Le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (assegno di solidarietà e assegno ordinario) sono finanziate, a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, dalla seguente contribuzione:

- 
- Contribuzione **ordinaria**;
 - Contribuzione **addizionale**.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Finanziamento del Fondo (2/4)



CONTRIBUZIONE ORDINARIA

La misura, fissata dall'art. **29 del d.lgs. n. 148/2015**, è la seguente (cfr. **circ. n. 176/2016**):

- ❖ **0,65%** (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- ❖ **0,45%** (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti.

L'aliquota è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di **tutti i lavoratori dipendenti**:

- esclusi i dirigenti, dipendenti pubblici, lavoratori a domicilio;
- esclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante (a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015).



FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Finanziamento del Fondo (3/4)



CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

Il contributo addizionale è dovuto, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, dal datore di lavoro che ricorre **alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, nella seguente misura stabilita dalla legge:

- ❖ **4%** calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione (cfr. art. 29, d. lgs. n. 148/2015).

La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

(Non sono previsti casi di esclusione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, tranne i casi di eventi oggettivamente non evitabili – nota MLPS nota prot. n. 8926/2017).

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Finanziamento del Fondo (4/4)



CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

Il **momento impositivo** della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

L'obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall'Istituto.



- Le modalità di svolgimento degli adempimenti operativi sono state illustrate con circ. n. **170/2017**.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Destinatari



LAVORATORI BENEFICIARI

Sono destinatari delle prestazioni del fondo i lavoratori assunti con **contratto di lavoro subordinato**, compresi gli **apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante**

LAVORATORI ESCLUSI

- Dirigenti
- Lavoratori a domicilio
- Lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- Lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO

Per beneficiare delle prestazioni del fondo, è richiesto che i lavoratori abbiano **un'anzianità di effettivo lavoro** di almeno **90 giorni** alla data di presentazione della domanda

Sono compresi nel computo dei 90 giorni, i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da:

- *ferie*
- *festività*
- *infortuni*
- *periodi di maternità obbligatoria*
- *sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana*
- *riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale)*

In caso di **trasferimento d'azienda** (*ex art. 2112 c.c.*) si tiene conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante

Il requisito dei 90 giorni è **escluso per eventi oggettivamente non evitabili**



I Fondi di Solidarietà: prospettive

- *Evoluzione normativa*
- *Modifiche dei decreti*

Art. 22 della l. 26/2019:

- **assegno straordinario** per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100;
- **versamento degli oneri correlati** a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi.

Art. 26 quater l. 34/2019 – Contratti di espansione

- **indennità mensile**, ove spettante comprensiva dell'indennità **NASpl**, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro
- Norma sperimentale 2019/20
- Solo aziende >1.000 - Tetti di spesa annui

- Rimodulazione tetto aziendale
- Prestazioni integrative
- Prestazioni straordinarie

